



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO
 DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

A. Prot.: 0006813
 Data Prot.: 14-09-2020 21:43:02
 Tipo Reg.: Uscita
 Cod. Amm.: 6_01
 Cod. AOO: 6_01_aoo

**ACCORDO QUADRO
 DISCIPLINARE DI INCARICO**



L'anno duemilaventis il giorno 14 quattordici del mese di Settembre presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente"

E

Il sig. Corrado Persico nato a Catania il 30 settembre 1952, iscritto al n. 1334 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Catania, P. IVA 05649840872, PEC: corrado.persico@uniroma1.it di seguito definito "Professionista".

PREMESSO CHE

- VISTA la deliberazione rep. N. 939 del 28-08-2020 con cui è stata avviata una indagine conoscitiva di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico in possesso dei prescritti requisiti cui affidare mediante trattativa diretta sul MePA di Consip con l'unico operatore economico selezionato, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- VISTA la deliberazione rep. n. 977 dell'11/09/2020 con cui è stata avviata la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 mediante il Mepa di Consip per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (CIG 8432939967);
- VISTA la deliberazione rep. n. 978 del 14/09/2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La stipula del presente Accordo Quadro definisce la disciplina generale e speciale, le modalità di esecuzione delle prestazioni rese dal professionista nonché quelle che saranno eventualmente affidate in esecuzione dei singoli contratti attuativi per specifici servizi di ingegneria ed architettura;

ART. 1 VALIDITA' DELLE PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto quadro nonché la documentazione ivi elencata, in particolare il Capitolato prot. 6775 dell'11-09-2020 e l'offerta economica. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi.

L'accordo quadro comprende i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n°138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il Professionista si obbliga ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal CEFPAS, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità e nei limiti del tetto di spesa previsti

In relazione al presente Accordo Quadro il professionista è tenuto a garantire la personale presenza presso la sede del CEFPAS almeno 2 giorni consecutivi alla settimana nonché la costante reperibilità durante l'orario di lavoro del CEFPAS (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Per le ore di presenza al CEFPAS sarà riconosciuto al Professionista un compenso a vacazione. Si precisa, al riguardo, che le prestazioni erogate durante le giornate di presenza sono quelle che non rientrano nelle previsioni e nel calcolo di cui al DM 17.06.2016 che a titolo indicativo e non esaustivo si elencano:

- Consulenza tecnica;
- Rilievi di qualsiasi natura;
- Studi preliminari;
- Varianti di progetto;
- Congruità sui prezzi.

Le prestazioni attinenti i servizi di ingegneria ed architettura ricomprese nel Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno richieste dal CEFPAS mediante l'affidamento al Professionista di appositi contratti attuativi.

In questo caso, il presente Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo al CEFPAS ma unicamente l'obbligo di applicare ai futuri contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.

Resta facoltà dell'ente, a proprio insindacabile giudizio, avvalersi del presente Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, che pertanto potrà avviare ulteriori procedure di scelta del contraente.



Il presente contratto non prevede alcun obbligo di esclusiva e che il CEFPAS potrà affidare, a suo insindacabile giudizio, servizi di ingegneria e architettura nonché incarichi professionali di settore a soggetti diversi rispetto al contraente del presente accordo quadro.

ART. 3 NATURA GIURIDICA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico sarà espletato dal professionista che è personalmente responsabile dei servizi resi.

Il professionista incaricato svolgerà la proprie attività in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. Il professionista dovrà relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo al fine di concertare e condividere le migliori azioni da intraprendere.

È, inoltre, obbligato a:

- far presente al Committente evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento;
- a relazionare sulle attività svolte a semplice richiesta del Committente, senza ulteriori compensi;
- partecipare a riunioni indette dal Committente.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso durante i quali il CEFPAS potrà procedere all'affidamento al Professionista dei singoli contratti attuativi.

L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di avere efficacia all'esaurimento del relativo valore previsto del contratto di euro 145.000,00 comprensivo di oneri e spese oltre IVA per legge e cassa previdenziale se dovuta.


Le parti prendono, altresì, atto che una volta decorsi 36 (trentasei) mesi dalla relativa stipula, anche se non sia stato interamente impiegato l'importo del valore stimato del presente accordo e anche se non fosse stata affidata alcuna attività, il Professionista non potrà vantare, nei confronti del CEFPAS, alcun diritto, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

Il Professionista è obbligato ad eseguire le prestazioni che il CEFPAS richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Qualora il termine di scadenza del contratto attuativo dovesse cadere in una data successiva a quella di scadenza del presente accordo, il Professionista sarà obbligato a garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi patti e condizioni del presente Accordo, senza che il Professionista stesso possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere più conclusi dal CEFPAS con il Professionista contratti attuativi.



ART. 5 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'accordo quadro avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto anche qualora l'importo delle prestazioni a percentuale affidate per complessivi euro 145.000,00 avvenga prima della scadenza.

Al termine del triennio verrà dedotto dall'onorario calcolato a percentuale (DM 17.06.2016), fino a concorrenza, il compenso complessivo delle vacanze mensilmente documentate e liquidate così come previsto dall'art. 7 del capitolato prot. 6775 dell'11-09-2020.

Il prezzo dei singoli contratti attuativi è comprensivo di oneri e spese e di ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla regolare prestazione dei servizi.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Gli onorari che saranno riconosciuti al Professionista incaricato vengono distinti come segue:

- a) onorari a percentuale, calcolati in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS, mediante contratti attuativi, ai sensi del DM 17.06.2016.

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando all'importo così determinato, comprensivo di spese ed oneri accessori, uno sconto pari al 12% (dodici per cento) applicato a tutti i parametri di cui al citato decreto ministeriale.

Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato, il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento approvato.

- b) onorario a vacanza, fisso e invariabile, è stabilito in Euro 28,40 per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di 8 ore sulle 24 giornaliere (D.M. 03/09/1997, n. 417).

ART. 6 CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun Contratto Attuativo con il quale sarà richiesto al Professionista lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sarà conferito mediante apposito incarico.

Per ciascun intervento, indicherà almeno:

- a) l'oggetto dell'intervento;
- b) il dettaglio delle attività dell'intervento necessarie alla realizzazione dell'intervento medesimo;
- c) l'importo del singolo intervento con le specifiche prestazioni dei servizi;
- e) il DUVRI (se richiesto) e le eventuali proposte integrative al piano medesimo con riferimento alle attività previste dal contratto attuativo;
- f) il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Al suddetto contratto attuativo sarà allegato lo specifico Capitolato Tecnico e relativo elenco prezzi.

La nomina del Responsabile del contratto avverrà per ogni singolo contratto attuativo.

L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula del contratto attuativo.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio specifico, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal R.U.P. in ragione dell'andamento delle attività.

ART. 7 RIMBORSO SPESE

Gli onorari calcolati a percentuale e in quelli a vacazione si intendono comprensivi del rimborso spese e degli oneri accessori.

In casi eccezionali, preventivamente autorizzati, il CEFPAS può riconoscere all'operatore economico un rimborso delle spese sostenute a fronte di idonea documentazione giustificativa.

ART. 8 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'ammontare del compenso dovuto dal Committente al Professionista per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente Disciplinare è così liquidato:

- a) onorari a percentuale, calcolati in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS, mediante contratti attuativi, ai sensi del DM 17.06.2016.

Il corrispettivo riconosciuto al Professionista in ragione ai singoli contratti attuativi affidati sarà corrisposto al termine del triennio (e comunque al termine del contratto attuativo affidato) deducendo dall'onorario calcolato a percentuale (DM 17.06.2016), fino a concorrenza, il compenso complessivo delle vacanze mensilmente documentate e liquidate.

- b) onorario a vacazione, fisso e invariabile, è stabilito in Euro 28,40 (oltre IVA e Cassa previdenziale) per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di 8 ore sulle 24 giornaliere (D.M. 03/09/1997, n. 417) che sarà corrisposto al professionista con cadenza mensile.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente riportando, in relazione alle prestazioni rese.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva.

La fattura dovrà essere intestata a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA

Per la copertura dei rischi di natura professionale è costituita polizza assicurativa, ai sensi di legge, AIQ Europa con scadenza 20/05/2021 e massimale di Euro 500.000,00.

ART. 10 OBBLIGHI LEGALI

I Professionisti sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare

d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della leggi e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Restano a carico dei Professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dal CEFPAS. È, inoltre, obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento dell'Ente improntato al generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 11 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nella documentazione ivi citata.

Non sono autorizzate varianti.

ART. 12 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dello specifico contratto applicativo.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal CEFPAS.

La penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

È consentita a favore della committente l'anticipata risoluzione del contratto in caso di interruzione e successiva risoluzione del contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa appaltatrice.

Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta della committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi ai Professionisti a mezzo pec, nel caso in cui gli stessi siano inadempienti ad una qualsiasi delle obbligazioni del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante.

È, inoltre, facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando i Professionisti siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo sul quale è stata calcolata.

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando i Professionisti contravvengano ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto applicativo salvo il danno ulteriore.

ART. 13 RECESSO DAL CONTRATTO

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più

seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente ed i Professionisti. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite al foro di Caltanissetta.

ART. 15 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 16 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv. Salvatore Brighina.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

cefpas@cefpas.it

cefpas@cefpas.it



cefpas@cefpas.it

ART. 17 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alla documentazione richiamata nell'avviso di selezione e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'eventuale registrazione, in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

Il presente contratto si compone di n. 7 (sette) pagine.

IL PROFESSIONISTA



IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Santolucito)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14

IL PROFESSIONISTA



IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Santolucito)